

## *Relazione della Commissione Giuridica dell'Automobile Club di Bergamo*

Oggetto: patente a punti (art. 126-*bis* Cod. strad.) – Tempi e modalità della decurtazione nel caso di violazione degli artt. 186 e 187 Cod. strad. (guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti).

Questa Commissione, nelle sue ultime sedute, ha svolto un approfondito esame del testo della normativa sulla circolazione stradale, quale risulta a seguito dei recenti interventi legislativi (da ultimo D.L. n. 151/03 e la Legge di conversione n. 214/03).

L'Art. 186 Cod. strad. – nel testo risultante dalle ultime modifiche – punisce la guida in stato di ebbrezza con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da Euro 258 a Euro 1032, precisando che “per l'irrogazione della pena è competente il Tribunale”.

Analoga è la previsione dell'art. 187 per la guida dopo uso di droghe.

Per entrambe le violazioni è prevista poi una decurtazione di dieci punti.

La norma lascia spazio a dubbi e perplessità.

A parte la imprecisione terminologica (la competenza del Tribunale è per il giudizio, che può concludersi anche diversamente dalla “irrogazione della pena”) ci si chiede come e quando l'Ufficio competente potrà procedere alla prevista decurtazione.

La norma che prevede la procedura da seguire in questi casi, invero (parliamo dell'art. 126-*bis*, comma 2) considera definita la violazione quando “siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi” e sembra pertanto non prevedere il procedimento penale che notoriamente, non inizia con “ricorsi”.

Ma anche a voler considerare, con uno sforzo interpretativo (peraltro di dubbia coerenza e correttezza) compreso tra le procedure previste anche il procedimento penale, va rilevato che detto procedimento può concludersi non solo con una sentenza di condanna (“irrogazione della pena”) o con una sentenza di assoluzione (nel merito), ma anche negli altri modi previsti dalla Legge processuale penale: ad esempio per patteggiamento, per oblazione, per prescrizione.

In tali ultimi casi, pur mancando una pronuncia di “irrogazione della pena” la violazione sarebbe comunque accertata.

Potrebbe ugualmente applicarsi la decurtazione?

Ed infine: se la decurtazione dei punti ha natura di “pena accessoria” (non sembra potersi, allo stato, qualificare diversamente in sede penale) come applicarla in caso di “patteggiamento” posto che la relativa norma prevede la non applicabilità delle pene accessorie?